

Pisa, 25 novembre 2020

Regolamento sull'Imposta di soggiorno - Relazione.

Dopo le modifiche al Regolamento sull'imposta di soggiorno che si erano rese necessarie per includere nel campo imponibile le fattispecie impositive relative alle c.d. locazioni brevi o turistiche, effettuate nel corso del 2017, occorre apportare un'ulteriore modifica per accogliere il disposto normativo introdotto dall'articolo 180 del decreto legge n. 34 del 2020 convertito in Legge 17 luglio 2020, n. 77.

Tale norma, innovativa rispetto al precedente ruolo di "agente contabile di fatto" che era stato attribuito a sua volta dopo varie controversie giurisprudenziali, identifica i gestori delle strutture ricettive come **"responsabili dell'imposta"**.

Pur prevedendo il diritto di rivalsa nei confronti del soggetto passivo, appunto il soggetto pernottante, individua nei gestori delle strutture i responsabili del versamento dell'imposta e della dichiarazione annuale, oltre che di tutti gli altri adempimenti agli obblighi previsti dal regolamento comunale.

Stesso concetto che era già presente per i proprietari di abitazioni locate con contratti brevi.

Quanto sopra è accolto nell'**articolo 3** del regolamento.

In dettaglio, le altre modifiche apportate:

L'**articolo 5-bis** e il **7-sexties** sono stati integrati per rendere più chiara la modalità (SPID) con la quale si debbano validare/autenticare i dati registrati sul portale dedicato.

L'**articolo 6** e il **7-septies**, rispettivamente in caso di strutture ricettive e in caso di locazioni brevi, sono stati modificati sostituendo la precedente dichiarazione annuale da compilare attraverso il portale con la dichiarazione prevista dalla nuova normativa il cui modulo, da inoltrare esclusivamente in via telematica, sarà definito prossimamente dal Ministero competente.

L'**articolo 7** e **Art. 7-octies** il versamento dell'imposta nei confronti dell'Ente è stato spostato dal precedente termine (16 del mese successivo) all'ultimo giorno del mese successivo a quello in cui si sono realizzati i pernotti o si è conclusa la locazione breve. Ciò per rendere possibile una creazione di un *"credito di importo predefinito"* da poter pubblicare sulla piattaforma digitale PAGOPA, ovviamente successivamente al momento in cui i soggetti responsabili dell'imposta compilano i relativi dati sul portale dedicato all'imposta di soggiorno.

L'**articolo 7-bis** è stato abrogato poiché nella precedente versione aveva perso di significato dal momento che il gestore della struttura ricettiva risponde in prima persona della responsabilità di eventuali mancati assolvimenti dell'imposta.

L'**articolo 7-nonies**, rimane valido solo per i versamenti relativi al regime prima dell'entrata in vigore del dell'art. 180 del D.L. 19/05/2020 n. 34 convertito con modificazioni nella L. 17 luglio 2020, n. 77.

L'**articolo 8** è stato modificato accogliendo la prevista emissione, in caso di omissioni o irregolarità dichiarative, di avvisi di accertamento con accezione meramente tributaria.

L'**articolo 9** è stato rimodulato rispetto alla natura delle violazioni: se di carattere tributario, con riferimento alla disciplina in materia, se rispetto alle disposizioni regolamentari con riferimento alle sanzioni amministrative di cui decreti legislativi del 18 dicembre 1997 n. 471 e n. 472.

Al/Vi

Il Funzionario Responsabile del Tributo
Dott.ssa Annalisa Dolinich(*)

(*) (Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa).